

La prescrizione nei contratti Sky

La prescrizione indica l'estinzione di un diritto conseguente al suo mancato esercizio.

Il nostro ordinamento prevede diversi termini di prescrizione del diritto in relazione all'oggetto cui essa si riferisce.

I tempi di prescrizione vengono determinati a seconda della tipologia del credito ed in generale, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, il credito si prescrive in 10 anni (art. 2946 c.c.).

La tempistica di prescrizione viene abbreviata a cinque anni per il diritto al risarcimento degli interessi, per i crediti per canoni di locazione, per retribuzioni e trattamento di fine rapporto e per ratei di pensione; tre anni per i crediti per prestazioni professionali; due anni per i crediti derivanti dalla circolazione dei veicoli; un anno per i crediti per il pagamento dei premi di polizza assicurativa; sei mesi per i crediti degli albergatori e coloro che danno alloggio con o senza pensione.

Nel caso di specie si prende in esame l'applicazione della prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. relativamente all'abbonamento Sky, ex Tele + ovvero ex Stream.

L'abbonamento Sky prevede la sottoscrizione di un contratto.

Il suddetto contratto ha validità un anno, rinnovabile salvo disdetta, avente ad oggetto l'acquisto di un prodotto una tantum contro il pagamento di un prezzo.

Il prodotto (PPV) viene acquistato dal cliente il giorno della stipula, non ha alcuna rilevanza contrattuale la scelta della modalità ovvero della tempistica di pagamento.

Oggetto del contratto è, come detto sopra, l'acquisto di un prodotto – pacchetto – ben individuato e specificato nel contratto; il prezzo ne è determinato globalmente a priori ed indipendentemente dal consumo del servizio.

L'acquisto del “pacchetto” (Basic, Blu stream, Premium, Gold....) è vincolante, tanto che, qualora il cliente volesse modificare il suddetto “pacchetto”, dovrebbe necessariamente stipulare un nuovo contratto ad hoc. Tutto ciò al contrario della somministrazione di acqua potabile, così come quella di energia elettrica che soddisfa l'interesse del debitore-utente proprio nella messa a disposizione in via continuativa, e non in un'unica soluzione, del bene richiesto (Cass. 5 marzo 1999, n. 123).

Tutto quanto premesso ci porta ad escludere l'applicazione del contratto Sky dalla disciplina sancita all'art. 2948 c.c. che riguarda esclusivamente quelle fattispecie che "...prevedono una prestazione suscettibile di adempimento con il decorso del tempo..." così come specificato da eminente Giurisprudenza (Cass. 6 marzo 1998, n. 2498 e per la Giurisprudenza anteriore: Cass. 3 febbraio 1994, n. 1100; Cass. 3 luglio 1968, n. 2214; Cass. 3 giugno 1997, n. 4939; Cass. 7 gennaio 1982, n. 61).

Alla luce della argomentazioni svolte appare palese dunque che nel contratto in esame "...la prestazione viene erogata per un periodo di tempo circoscritto ed il pagamento della stessa non è sottoposto ad alcuna scadenza periodica..." e pertanto lo stesso rientra nella disciplina di cui all'art. 2946 c.c. così come sancito da autorevole Giurisprudenza (Cass. n. 14152 del 2004; Cass. n. 411 del 1999; Cass. n. 2498 del 1998; Cass. n. 1110 del 1994).

A seguito dell'analisi e delle deduzioni di cui sopra, appare indiscutibile che il credito derivante da contratto Sky (già Tele + ovvero già Stream) si prescrive nel termine di dieci anni a far data alla sottoscrizione del contratto ovvero dall'ultimo atto di esercizio del diritto posto in essere dal creditore o dallo stesso debitore (riconoscimento del credito).

Roma, lì 19 novembre 2008

Avv. Valeria Gerace

